

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
Art. 3 <i>Modifiche all'articolo 3 del d.lgs. 50/2016</i> All'art. 3, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente : a-bis) dopo la lettera nn), inserire la seguente : nn-bis) <<lavori di manutenzione>>, la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative volte a mantenere o riportare un'opera o un impianto nelle condizioni di svolgere le sue funzioni;	Art. 3 <i>Definizioni</i> 1. Ai fini del presente codice s'intende per: omissis nn-bis) <<lavori di manutenzione>>, la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative volte a mantenere o riportare un'opera o un impianto nelle condizioni di svolgere le sue funzioni; omissis	<i>Reintrodurre la definizione di lavori di manutenzione, al fine di consentire un corretto inquadramento di questa tipologia di appalto</i>
Art. 10 <i>Modifiche all'articolo 23 del d.lgs. 50/2016</i> All'art. 10, comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti : - f-bis) aggiungere, dopo il comma 7, il seguente comma: 7bis. Il progetto di fattibilità o quello definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base di gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. - f-ter) aggiungere, dopo il comma 8, il seguente : 8 bis. Il progetto definitivo e quello esecutivo devono essere corredati dal fascicolo adattato alle caratteristiche	Articolo 23 <i>Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi</i> 1-7 omissis. 7 bis. Il progetto di fattibilità o quello definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base di gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. 8. omissis.. 8 bis. Il progetto definitivo e quello esecutivo devono essere corredati dal fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XVI del decreto legislativo 9	<i>Ogni livello di progettazione deve contenere indicazioni per effettuare la stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso in quanto parte integrante di una corretta pianificazione della sicurezza.</i> <i>Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede, oltre all'obbligo di redazione del piano</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
dell'opera, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	aprile 2008, n. 81. 9 - 15 omissis..	<i>di sicurezza e coordinamento, anche quello di redazione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI.</i>
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente : "Art. 10 bis" Dopo l'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere il seguente : "Art. 23.bis" (Piani di sicurezza) 1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o): a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 2. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle	Art. 23.bis (Piani di sicurezza) 1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o): a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 2. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente	<i>Vengono riproposte previsioni normative già contenute nel D. Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) finalizzate a garantire la possibilità di presentare proposte migliorative al piano di sicurezza e di coordinamento per meglio tutelare la salute e la sicurezza lavoratori.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.	disattese nel piano stesso.	
<i>Art. 17</i> <i>Modifiche all'articolo 30 del d.lgs. 50/2016</i> All'art. 17, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente : a-bis) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni: 1) inserire, dopo il primo periodo, il seguente: “Le linee guida Anac stabiliranno le modalità di verifica della corretta applicazione dei contratti collettivi di riferimento”; 2) inserire, dopo l'ultimo periodo, il seguente : “Per i lavori edili si applica quanto previsto all'art. 105, co. 16.”	<i>Art. 30 Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni</i> 1 -- 3. Omissis. 4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Le linee guida Anac stabiliranno le modalità di verifica della corretta applicazione dei contratti collettivi di riferimento. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i lavori edili si applica quanto previsto all'art. 105, co. 16. 5 -8 omissis	<i>È importante che la norma sulla congruità qui introdotta rinvii per i lavori edili a quanto previsto dall'art. 105, co. 16 che specifica che il controllo di congruità per i lavori edili sia verificato dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
<i>Art. 19</i> <i>Modifiche all'articolo 32 del d.lgs. 50/2016</i> All'art. 19, comma 1, dopo la lettera b, aggiungere le seguenti : b-bis) dopo il comma 12, aggiungere il seguente: "12. bis Con riferimento agli appalti di lavori, è parte integrante del contratto il piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto." b-ter) dopo il comma 12 bis, aggiungere il seguente: "13 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono approvate le linee-guida che individuano la disciplina di dettaglio sull'esecuzione dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applica l'art. 216, comma 17bis."	<i>Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento</i> 12. bis Con riferimento agli appalti di lavori, è parte integrante del contratto il piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto. 13. omissis... 13 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono approvate le linee-guida che individuano la disciplina di dettaglio sull'esecuzione dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applica l'art. 216, comma 17bis. 14 -14-ter omissis..	<i>Previsione riportata nell'art. 100, comma 4 del D. Lgs. 9 aprile 2008 (Testo Unico Sicurezza)</i> <i>Reintroduzione di una disciplina di dettaglio dell'esecuzione dei lavori, prima contenuta nel Regolamento 207, oggi non riprodotta nel testo del Codice né in alcuno degli atti attuativi; ciò al fine di omogeneizzare l'operato delle stazioni appaltanti su profili delicati riguardante l'esecuzione del contratto.</i>
<i>Art. 20</i> <i>Modifiche all'articolo 34 del d.lgs. 50/2016</i> All'art. 20, comma 1, aggiungere, dopo la lettera a), la seguente : a-bis) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni :	<i>Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)</i> 1. Le stazioni appaltanti, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal	<i>L'attuale formulazione dell'articolo si presta a interpretazioni non corrette, consistenti nell'inclusione</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
1) dopo le parole “documentazioni progettuale e di gara”, eliminare la parola “almeno” ; 2) dopo le parole “delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali” aggiungere le seguenti: “pertinenti con l’oggetto e la complessità dell’appalto”	Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali pertinenti con l’oggetto e la complessità dell’appalto contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell’articolo 144. 2-3 omissis	<i>indifferenziata in un appalto di tutte le specifiche tecniche di cui ai CAM, indipendentemente dalla natura e dalla complessità dell’appalto stesso. In questo modo possono verificarsi casi paradossali come, ad esempio, manutenzioni di limitata entità per cui è richiesta l’applicazione di tutti i criteri contenuti nei CAM.</i> <i>L’emendamento, attraverso la specificazione della necessità della “pertinenza” con l’oggetto e la complessità dell’appalto, è mirato a indirizzare la stazione appaltante verso una corretta e puntuale selezione dei CAM che si possono realmente riferire allo specifico appalto, in modo da creare reali effetti di sostenibilità ambientale.</i>
Art. 22 <i>Modifiche all’articolo 36 del d.lgs. 50/2016</i> All’articolo 22, comma 1, apportare le seguenti modificazioni : 1) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b) bis - Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. Ai fini	Articolo 36 <i>Contratti sotto soglia</i> 1-2 omissis. 2-bis. Ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di cui al comma 2, lettera c),	<i>L’emendamento è finalizzato ad evitare che le amministrazioni selezionino i concorrenti da invitare alle procedure negoziate senza bando, negli appalti di importo compreso tra 150.000 euro e 1 milione di euro, tramite sorteggio. Si tratta, infatti, di un meccanismo di selezione che</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
dell'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di cui al comma 2, lettera c), sono invitati tutti i soggetti idonei, che abbiano risposto all'avviso di informazione, pubblicato dalla stazione appaltante, con una manifestazione di interesse. In tale caso, la manifestazione di interesse vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nell'avviso. Le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle offerte presentate, verificano il possesso dei requisiti a campione, su un numero di offerenti pari al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico. La verifica è effettuata anche sull'aggiudicatario, qualora non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati. Il possesso dei requisiti deve sussistere a far data dalla presentazione della manifestazione di interesse e qualora emerga in sede di verifica l'insussistenza dei requisiti di qualificazione, la stazione appaltante esclude il concorrente, procede all'escussione della cauzione provvisoria e segnala il fatto alle Autorità competenti. Si applica l'articolo 97, comma 8, secondo periodo.”;	sono invitati tutti i soggetti idonei, che abbiano risposto all'avviso di informazione, pubblicato dalla stazione appaltante, con una manifestazione di interesse. In tale caso, la manifestazione di interesse vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nell'avviso. Le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle offerte presentate, verificano il possesso dei requisiti a campione, su un numero di offerenti pari al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico. La verifica è effettuata anche sull'aggiudicatario, qualora non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati. Il possesso dei requisiti deve sussistere a far data dalla presentazione della manifestazione di interesse e qualora emerga in sede di verifica l'insussistenza dei requisiti di qualificazione, la stazione appaltante esclude il concorrente, procede all'escussione della cauzione provvisoria e segnala il fatto alle Autorità competenti. Si applica l'articolo 97, comma 8, secondo periodo.	<i>determina una scelta casuale degli operatori da invitare alla gara e quindi:</i> <i>1. svislisce la qualificazione acquisita dalle imprese, non tenendo in alcuna considerazione le effettive capacità dei potenziali concorrenti</i> <i>2. vanifica qualunque possibilità di programmazione dell'attività di impresa</i> <i>La modifica proposta consentirebbe alle amministrazioni di svolgere le procedure negoziate senza bando evitando l'uso del sorteggio, avendo comunque garantita una gestione semplice e veloce della procedura, nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.</i> <i>Il principale strumento di semplificazione è rappresentato dal fatto che le verifiche sul possesso dei requisiti vengono limitate al 10% dei concorrenti sorteggiati a campione, oltre all'aggiudicatario, se non previamente sorteggiato. Inoltre l'utilizzo dell'esclusione automatica con metodo antiturbativa garantisce una tempistica stringente di aggiudicazione, nel pieno rispetto</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
		<i>della legalità e della trasparenza.</i>
2) alla lettera c), sostituire le parole: “si applicano le previsioni di cui al comma 2”, con le parole: “ si applica la procedura prevista dall’articolo 63, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno 5 operatori economici se sussistono in tale numero aspiranti idonei. ”.	3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le procedure di cui al comma 2, si applica la procedura prevista dall’articolo 63, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno 5 operatori economici se sussistono in tale numero aspiranti idonei.	<i>L’emendamento mira a reintrodurre modalità semplificate di gestione della gara per l’affidamento delle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia, da parte del privato, ripristinando la procedura negoziata senza bando con invito di almeno cinque operatori economici, prevista a suo tempo dall’art. 122, comma 8 del D.lgs. 163/2006. Ciò, anche al fine di rispondere al criterio di delega di cui all’art. 1, comma 1, lett. g), che prevede per i contratti sotto soglia l’introduzione di una disciplina ispirata a criteri di massima semplificazione e rapidità.</i>
3) alla lettera e), dopo al parola “aggiudicatario”, aggiungere le seguenti parole: “ , fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis ”.	4- omissis 5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull’aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Ai fini	<i>La modifica è di mero raccordo con le previsioni del comma precedente.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di carattere generale, verificano esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e quanto previsto dal comma 5, lettera b), dell'articolo 80. Commi 6, 6-bis, 7, 8, 9 omissis.	
Art. 28 <i>Modifiche all'articolo 47 del d.lgs. 50/2016</i> All'art. 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente : 1bis . All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere, dopo il comma 2, il seguente : 3. Nei lavori, la qualificazione SOA dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) è disciplinata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 83, comma 2 in ragione delle qualificazioni delle singole consorziate ovvero dei requisiti maturati direttamente dal consorzio.	Art. 47 <i>Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare</i> 1-2 Omissis 3. Nei lavori, la qualificazione SOA dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) è disciplinata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 83, comma 2 in ragione delle qualificazioni delle singole consorziate ovvero dei requisiti maturati direttamente dal consorzio.	<i>Per la qualificazione dei consorzi stabili nel settore dei lavori è fatto rinvio alla disciplina delle linee guida dell'ANAC; ciò per evitare sovrapposizioni tra qualificazione in gara e SOA.</i>
Art. 29 <i>Modifiche all'articolo 48 del d.lgs. 50/2016</i> All'art. 29, comma 1, apportare le seguenti modificazioni 1) aggiungere, dopo la lettera a), le seguenti lettere : - a-bis) al comma 5, dopo le parole "nei confronti della stazione appaltante", eliminare le seguenti "nonché nei confronti del subappaltatore e dei	Art. 48 <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici</i> 1 – 4 omissis 5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e,	<i>L'emendamento mira a mantenere la responsabilità solidale delle imprese raggruppate o consorziate nei confronti della stazione appaltante, eliminando invece quella verso terzi.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
fornitori”.	nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 6. omissis..	
- a-ter) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi: - 6-bis Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione	6-bis Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.	<i>Le proposte di modifica mirano a reintrodurre la disciplina di dettaglio sulle modalità operative e di qualificazione dei raggruppamenti temporanei (requisiti minimi, e modifica delle quote in fase di esecuzione), ripristinando al contempo la figura delle imprese cooptate.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
posseduti dalle imprese interessate. - 6-ter. Nei lavori, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.	6-ter. Nei lavori, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 7- 17 omissis	
2) sostituire la lettera e) con la seguente : e) al comma 18, eliminare, al primo periodo, le parole “Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5”; inoltre, dopo le parole “ fallimento del medesimo ovvero” sono inserite le seguenti :”in caso di perdita, in corso di esecuzione dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero”.	18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture	<i>L'emendamento mira a garantire la piena possibilità di sostituzione dell'impresa associata che si trovi soggetta a procedure concorsuali, onde evitare situazioni di blocco dell'esecuzione dei lavori, che deriverebbero dall'applicazione della complessa procedura di cui all'art. 110, comma 5, che presuppone l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	ancora da eseguire. 19 – 19 ter omissis	
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente : Art. 37bis. modifiche all'art. 63 del dlgs. 50/2016 1. All'art. 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente : “Ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure per l'affidamento dei lavori di cui al presente comma non è ammesso comunque il ricorso al sorteggio.”	Art. 63 (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando) 1-5 .omissis 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure per l'affidamento dei lavori di cui al presente comma non è ammesso comunque il ricorso al sorteggio. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.	<i>L'emendamento è finalizzato a garantire che la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando, avvenga sulla base di criteri idonei a valorizzare le caratteristiche tecniche e professionali degli stessi, tali da garantire la parità di trattamento, non favorendo logiche discriminatorie o restrittive della concorrenza.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente articolo: Art. 40 bis 1. All'art. 71, dopo il comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere i seguenti commi : 2. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria prevalente di cui all'articolo 3, lettera oo-bis), che identifica la categoria dei lavori da appaltare. 3. Sono altresì indicate le ulteriori categorie di cui si compone l'opera o il lavoro, scorporabili ai sensi dell'articolo 3, lettera oo-ter) e che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo.	Art. 71 Bandi di gara 1. Omissis ... 2. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria prevalente di cui all'articolo 3, lettera oo-bis), che identifica la categoria dei lavori da appaltare. 3. Sono altresì indicate le ulteriori categorie di cui si compone l'opera o il lavoro, scorporabili ai sensi dell'articolo 3, lettera oo-ter) e che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo.	<i>La proposta mira a chiarire che anche nel bando di gara deve essere esplicitato il principio della sufficienza della categoria prevalente, ferma restando la possibilità di subappaltare le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.</i>
Art. 46 <i>Modifiche all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016</i> All'art. 46, comma 1, apportare le seguenti modifiche : 1) sostituire la lettera c) con la seguente : lett. c) il comma 3 è sostituito dal seguente : “L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del	Art. 80 <i>Motivi di esclusione</i> 1-2 omissis 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri generali di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio	<i>L'emendamento mira a individuare con precisione i soggetti rispetto ai quali deve essere verificate in gara l'assenza dei motivi di esclusione.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
<i>consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri generali di rappresentanza, o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.</i>	unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero	<i>La soppressione del riferimento allo sportello unico previdenziale risulta necessaria in quanto tale strumento è stato abrogato dal 1 gennaio scorso. La nuova formulazione, pertanto, chiarisce che, ai fini della verifica della regolarità tramite Dol (DurcOnLine), è ammessa la certificazione di regolarità contributiva degli Enti previdenziali di riferimento (quali ad esempio, Inarcassa, come da relazione illustrativa del decreto correttivo), laddove essi non coincidano con l'Inps e l'Inail, ad oggi unici Enti previdenziali abilitati al rilascio del Dol.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
2) alla lettera d), dopo le parole “<i>ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento</i>” eliminare le seguenti :“<i>non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale</i>”. 3) alla lettera e), prima del punto 1, aggiungere i seguenti punti: 0) al primo periodo, eliminare le seguenti parole “<i>anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,</i>” 01) alla lettera a), dopo le parole “ la stazione appaltante” eliminare le seguenti “<i>possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato</i>”; 02) alla lettera b), sostituire le parole “salvo il” con le seguenti “<i>nonché in,</i>” 03) alla lettera c), al primo periodo, eliminare le seguenti parole “<i>la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati</i>”, nonché aggiungere, dopo le parole “rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, le seguenti “<i>non contestati in giudizio, ovvero confermati all'esito di un giudizio, ovvero che hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.</i>”; al secondo periodo,	delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale diversi da Inps e Inail. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato riscontri, dai dati in possesso dell'Osservatorio, la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché in , salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati emerga dai dati del Casellario che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti	<i>La proposta di modifica riguardante il comma 5 mira a ricondurre, in una ottica di maggiore trasparenza e oggettività, le esclusioni derivanti da gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza a quelle debitamente accertate e risultanti dai dati dell'Osservatorio.</i> <i>L'emendamento, in una ottica di leale concorrenza e parità di trattamento degli operatori economici, è volta ad impedire la partecipazione alle gare di appalto anche alle imprese che si trovano in stato di concordato con continuità aziendale, e che, pertanto, beneficiano di particolari condizioni di tutela.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
<i>eliminare, dopo le parole “hanno causato la risoluzione anticipata”, le seguenti “non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni”</i>	professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, non contestati in giudizio, ovvero confermati all'esito di un giudizio, ovvero che hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) –m) omissis 6-9 omissis	<i>Da ultimo, tale emendamento mira a ricondurre, in una ottica di maggiore trasparenza e oggettività, le esclusioni derivanti da gravi illeciti professionali a quelle confermate almeno in un grado di giudizio e risultanti dai dati del Casellario.</i>
4) <i>sopprimere la lettera f).</i>	10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.	<i>Con la proposta s'intende eliminare l'integrazione al co.10 dell'art.80, che, con incerta formulazione, potrebbe apparire profondamente iniqua, laddove, in assenza di una sentenza di condanna, ossia del provvedimento giurisdizionale che infligga la pena principale, intenda comunque già comminare la pena accessoria dell'incapacità</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	11. -14 omissis	<i>di contrarre con la pubblica amministrazione (per tre anni decorrenti dalla data dell'illecito). Allo stesso modo, la medesima pena accessoria verrebbe ad essere comminata anche in pendenza di giudizio, ovvero in tutti i casi in cui la contestazione non ha ancora trovato definitiva soluzione.</i> <i>Inoltre, l'inserimento normativo risulta in netto contrasto con quanto stabilito:</i> <i>• dal medesimo co.4 dell'art.80, che, invece, esclude l'operatore dalla partecipazione alla procedura solo in presenza di violazioni fiscali e contributive definitivamente accertate, con ciò intendendo inibire la partecipazione unicamente nei casi in cui le contestazioni siano rese definitive per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato. Tra l'altro, è da aggiungere che, sempre ai sensi del richiamato co.4, l'operatore ha comunque la possibilità di regolarizzare la propria posizione antecedentemente alla partecipazione alla gara,</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
		<i>pagando, o impegnandosi in modo vincolante a pagare, quanto dovuto.</i> <i>Peraltro, con specifico riguardo alla normativa sul Documento unico di regolarità contributiva (Durc), la suddetta previsione andrebbe in contrasto con quanto contenuto all'art. 3 "requisiti di regolarità" di cui al Decreto 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale statuisce che la regolarità sussiste comunque in caso di:</i> <i>- debiti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;</i> <i>- debiti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;</i> <i>• dalla lettera a) del medesimo co.5 dell'art.80, laddove si fa riferimento alle gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sono da intendere come quelle per le quali sia stata emessa sentenza di condanna. Infine, si fa notare come, per molti reati in tema di</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
		<i>sicurezza sul lavoro, sia possibile applicare le disposizioni del D. Lgs. 758/1994 che consentono al contravventore di eliminare la contravvenzione accertata ed estinguere, in tal modo, il procedimento penale. La riformulazione, nel dar adito a dubbi interpretativi sulla frase “ove non sia intervenuta sentenza di condanna”, potrebbe far rientrare anche quest’ultima fattispecie precludendo, in tal modo, alle imprese la possibilità di contrattare per tre anni con la pubblica amministrazione.</i>
<i>Art. 47</i> <i>Modifiche all’articolo 81 del d.lgs. 50/2016</i> All’art. 47, comma 1, apportare le seguenti modifiche : 1) Sostituire la parola “suddetti” con le parole “requisiti tecnico-professionali ed economico e finanziari” 2) aggiungere, dopo l’ultimo periodo, le seguenti parole: “tale permanenza è commisurata all’entità delle prestazioni ancora da eseguire”	<i>Art. 81 Documentazione di gara</i> 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti tecnico-professionali ed economico e finanziari, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici; tale permanenza è commisurata all’entità delle prestazioni ancora da eseguire.	<i>La proposta mira a precisare che la verifica della permanenza dei requisiti speciali in fase esecutiva, deve essere effettuata tenendo conto della parte di lavori che rimangono ancora da eseguire</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	2-4 omissis	
Art. 49 <i>Modifiche all'articolo 83 del d.lgs. 50/2016</i> All'articolo 49, comma 1, apportare le seguenti modifiche 1) alla lettera b, primo periodo, dopo le parole “i seguenti:” inserire le parole “Fatto salvo quanto previsto per i lavori dall’art. 48, comma 6 bis,”; al secondo periodo, dopo le parole “<i>i requisiti</i>” sopprimere le seguenti “<i>ed eseguire le prestazioni</i>”.	Articolo 83 <i>Criteri di selezione e soccorso istruttorio</i> 1-7 omissis 8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Fatto salvo quanto previsto per i lavori dall’art. 48, comma 6 bis, per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.	<i>La proposta mira chiarire che i requisiti minimi di qualificazione, nonché le condizioni di esecuzione, in caso di raggruppamenti temporanei nei settori dei lavori, sono specificati dall’art. 48, comma 6 bis.</i>
	9 omissis 10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del <i>rating</i> di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è	

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
2) alla lettera d, punto 5) , dopo la parola “contenzioso” sopprimere le seguenti parole “sia in sede di partecipazione alle procedure di gara”	connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. I requisiti reputazionali alla base del <i>rating</i> di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore del presente codice. L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore del presente codice conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa .	<i>L’emendamento mira ad eliminare, tra gli elementi che rilevano ai fini dell’attribuzione del rating di impresa, l’incidenza del contenzioso in sede di gara, poiché determinerebbe una ingiustificata compressione del diritto di difesa.</i>
<i>Art. 50</i> <i>Modifiche all’articolo 84 del d.lgs. 50/2016</i> All’articolo 50, comma 1, apportare le seguenti modifiche: 1) dopo la lettera b) inserire le seguenti lettere:	<i>Art. 84</i> <i>Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici</i> 1-4 omissis 5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di	<i>Le proposte sono volte a</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
- b-bis) al comma 5, alla fine, inserire i seguenti periodi: “La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 48, comma 6.”; - b-ter) dopo il comma 5, inserire i seguenti commi: 5.bis. Il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso di una attestazione nella categoria prevalente per una classifica pari o superiore all'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso di singole e idonee qualificazioni nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che	contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 48, comma 6. 5.bis. Il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso di una attestazione nella categoria prevalente per una classifica pari o superiore all'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso di singole e idonee qualificazioni nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara nei quali assuma carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della	<i>recuperare alcuni importanti principi relativi alla fase della partecipazione in gara, da sempre connaturati all'affidamento dei lavori pubblici, quali quello relativo al beneficio del quinto - che abilita le imprese ad eseguire lavori per un importo corrispondente a quello della propria classifica incrementata di un quinto – nonché quello relativo alla sufficienza della qualificazione nella categoria prevalente, ferma restando la subappaltabilità delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
rappresenta la categoria prevalente e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara nei quali assuma carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. 5. ter L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 5 quater, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 5.quater. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 3, lett.) oo-ter relative a: a) categorie di opere generali individuate con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2; b) categorie di opere specializzate individuate con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2 come categorie a qualificazione obbligatoria. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.	qualificazione nella relativa categoria specializzata. 5. ter L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 5 quater, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 5.quater. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 3, lett.) oo-ter relative a: a) categorie di opere generali individuate con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2; b) categorie di opere specializzate individuate con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2 come categorie a qualificazione obbligatoria. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in	

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
5.quinquies Le lavorazioni di cui al comma 5 quater sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 5. sexies. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.	possesso delle relative qualificazioni. 5.quinquies Le lavorazioni di cui al comma 5 quater sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 5. sexies. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.	
- b- quater) al comma 6, al terzo periodo, dopo le parole “l’obbligo di” sostituire le parole “effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla” con le seguenti: “riscontrare eventuali incongruenze dell’attestato tali da mettere in dubbio la”	6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di riscontrare eventuali incongruenze dell’attestato tali da mettere in dubbio effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 38.	<i>La proposta, al fine di evitare duplicazioni della fase di qualificazione delle imprese, mira a chiarire che la stazione appaltante non deve verificare la sussistenza dei requisiti attestati dalla SOA, limitandosi a riscontrare eventuali incongruenze tali da mettere in dubbio la sussistenza dei requisiti stessi.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
2 dopo la lettera d) inserire la seguente lettera: d-bis) al comma 12, dopo le parole “ articolo 38, ” sostituire le parole da “per migliorare” fino a “lavori pubblici.” con le seguenti “integrative del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”.	9 - 11. Omissis. 12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, integrative del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 12-bis omissis	<i>La proposta mira a garantire che, l'eventuale adozione del sistema di qualificazione di cui al presente comma, non possa prescindere dalla vigenza del sistema SOA e, quindi, che lo stesso possa avere solo carattere integrativo rispetto a quest'ultimo.</i>
<i>Art. 52</i> <i>Modifiche all'articolo 86 del d.lgs. 50/2016</i> All'articolo 52, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1. dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: a-bis) al comma 1, 1) al primo periodo, all'inizio, inserire le seguenti parole “Al fine di verificare le dichiarazioni degli operatori economici,”, inoltre, dopo le	<i>Art. 86 Mezzi di prova</i> 1. Al fine di verificare le dichiarazioni degli operatori economici, le stazioni appaltanti e le SOA possono chiedere i chiedere i accedono ai certificati e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui	<i>Le proposte mirano a garantire un accesso diretto anche delle Soa alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, nonché a quella Unica sulla Documentazione Antimafia, ai fini delle verifiche sui requisiti di qualificazione, in un'ottica di massima accelerazione delle procedure di attestazione</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
parole “le stazioni appaltanti” sostituire “<i>possono chiedere i</i>” con le seguenti parole “e le SOA accedono ai”; 2) al secondo periodo, dopo le parole “le stazioni appaltanti non” sostituire la parola “esigono” con “utilizzano”. 2. sostituire la lettera a) con la seguente a) al comma 2: 1) al primo periodo, dopo le parole “stazioni appaltanti, sostituire la parola “accettano” con le seguenti parole “e le SOA acquisiscono, con le modalità previste all’articolo 81,”; 2) alla lettera a), dopo le parole “commi 1,” eliminare “2)”; 3) dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera: abis) per quanto riguarda il comma 2, ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la comunicazione antimafia nonché l’informazione antimafia; 4) alla lettera b) le parole “rilasciato dagli” sono sostituite dalle seguenti” acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli”;	all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono utilizzano mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all’articolo 87. 2. Le stazioni appaltanti e le SOA accettano acquisiscono, con le modalità previste all’articolo 81, i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80: a) per quanto riguarda i commi 1,2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti; a.bis) per quanto riguarda il comma 2, ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la comunicazione antimafia nonché l’informazione antimafia; b) omissis 3 – 6 omissis	

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
Art. 53 <i>Modifiche all'articolo 89 del d.lgs. 50/2016</i> All'articolo 53, comma 1, lettera c), il punto 2) è sostituito dal seguente: 2) al terzo periodo, dopo le parole “<i>presente comma</i>”, sono soppresse le parole da “<i>...</i>, <i>nonché</i>” fino a “<i>revisionati</i>. ”	Art. 89 <i>Avvalimento</i> 1-10 omissis 11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.	<i>La proposta mira a garantire una coerenza generale del codice che, all'articolo 83, comma 2, affida alle Linee Guida dell'Anac, e non al Ministero delle Infrastrutture, il compito di disciplinare integralmente la materia della qualificazione per il settore dei lavori pubblici.</i>
Art. 55 <i>Modifiche all'articolo 93 del d.lgs. 50/2016</i>	Articolo 93 <i>Garanzie per la partecipazione alla procedura</i> 1-6 omissis 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC	

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (<i>carbon footprint</i>) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in	

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
All'articolo 55, comma 1, lettera e, punto 2), dopo le parole “cumulo delle riduzioni,” le parole da “ la riduzione” fino a “precedente” sono sostituite dalle seguenti “la garanzia è calcolata sommando le singole percentuali di riduzione”;	sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social <i>accountability</i> 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente la garanzia è calcolata sommando le singole percentuali di riduzione.	<i>La proposta mira a fornire un chiarimento sulle modalità di cumulo delle riduzioni applicabili alle garanzie.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
Art. 57 <i>Modifiche all'articolo 95 del d.lgs. 50/2016</i> All'articolo 57, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera b) apportare le seguenti modificazioni: - inserire il seguente punto: 0) alla lettera a), le parole: “a 1.000.000 di euro” sono sostituite dalle seguenti: “<i>alla soglia di rilevanza di cui all'articolo 35</i>”; - al punto 1), dopo le parole “progetto esecutivo” aggiungere le seguenti: “, <i>nonché nei casi di cui all'articolo 59, comma 1, 1 bis, 1 ter, con applicazione dell'esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, comma 8</i>”.	Art. 95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto 1-3 omissis 4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore alla soglia di rilevanza di cui all'articolo 35 a 1.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, nonché nei casi di cui all'art. 59, comma 1, 1 bis, 1 ter, con applicazione dell'esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, comma 8. b)omissis c)omissis c---bis) omissis 5-12 omissis	<i>Si tratta di una modifica di mero coordinamento rispetto a quanto proposto sub art. 97, comma 8</i>
2) Alla lettera g), alla fine, inserire il seguente periodo “ inoltre, dopo le parole “valutazione dell’offerta” eliminare le parole : in relazione al maggior rating di impresa dell’offerente	13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie	<i>La proposta mira ad evitare che il rating di impresa possa essere considerato quale elemento premiale dell’offerta, trattandosi di un profilo soggettivo afferente alla struttura dell’operatore economico.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.	
3) dopo la lettera h) inserire la seguente lettera: h-bis) dopo il comma 14 inserire il seguente comma: 14-bis) In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, a base d'asta. 15. Omissis.	14.omissis 14 – bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, a base d'asta. 15 omissis...	<i>La proposta mira ad evitare il diffondersi di prassi illegittime che, attraverso l'attribuzione di punteggi all'offerta di opere aggiuntive, trasformino di fatto l'OEPV in un massimo ribasso mascherato</i>
<i>Art. 59</i> <i>Modifiche all'articolo 97 del d.lgs. 50/2016</i> All'articolo 59, comma1, apportare le seguenti modifiche:	Articolo 97 <i>Offerte anormalmente basse</i> 1. Omissis. 2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata, sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,	

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
1) Alla lettera a) , - dopo il punto 1), aggiungere il seguente punto: 1-bis) alla lettera a), alla fine, aggiungere il seguente periodo: “qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia;” - al punto 2) alla fine, aggiungere il seguente periodo: “; si applica l’ultimo periodo della lettera a;”; - al punto 3), alla fine, aggiungere le seguenti parole “inoltre, dopo le parole “decurtata del venti per cento;” aggiungere le seguenti : “nel caso di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, viene sorteggiato un secondo metodo da utilizzare qualora tutte le offerte risultino anomale;”; - dopo il punto 4) aggiungere il seguente punto: 5) “alla lettera e), alla fine, aggiungere il seguente periodo: “si applica l’ultimo periodo della lettera a).”;	arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia; b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; si applica l’ultimo periodo della lettera a; c) omissis d) media aritmetica dei ribassi in termini percentuali di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento; nel caso di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, viene sorteggiato un secondo metodo da utilizzare qualora tutte le offerte risultino anomale; e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato	<i>Le proposte di modifica mirano a fornire alcuni chiarimenti sulle corrette modalità di applicazione dei criteri per il calcolo della soglia di anomalia.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
2. alla lettera c), alla fine, inserire il seguente periodo: “In tal caso, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita.”;	per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza, della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. si applica l'ultimo periodo della lettera a. 3. omissis 3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, dieci nel caso di cui al comma 8. In tal caso, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. 3 ter.- 7.omissis..	
3) la lettera e), è sostituita dalla seguente: e) Il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione appaltante per i lavori di importo pari o inferiore a 2.500.000 di euro. Per lavori di importo superiore a tale soglia e per i servizi e le forniture e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante	8. (riformulazione) Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione appaltante per i lavori di importo pari o inferiore a 2.500.000 di euro. Per lavori di importo superiore a tale soglia e per i servizi e le forniture e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante	<i>Motivazione: Lo schema di decreto correttivo presenta una doppia criticità: la prima, rispetto alla disciplina attualmente vigente, ai sensi della quale, per utilizzare tale metodo, non occorre dimostrare l'assenza di interesse transfrontaliero; la seconda, relativa al fatto che l'esclusione automatica al di sopra del 1 mln di euro troverebbe</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
prevede, nel bando, l'esclusione automatica, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero. Hanno carattere transfrontaliero gli appalti alle cui procedure di gara siano state ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. . Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.”. 9. Omissis.	prevede, nel bando, l'esclusione automatica, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero. Hanno carattere transfrontaliero gli appalti alle cui procedure di gara siano state ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. . Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 9. Omissis.	<i>applicazione soo ai lavori in urgenza, affidati con procedura negoziata;</i> <i>Ad avviso dell'ANCE occorre elevare in via obbligatoria tale metodo fino a 2,5 ml, e, ove non sussista interesse transfrontaliero, fino a soglia comunitaria</i> <i>Inoltre, appare opportuno chiarire quale sia la definizione di interesse transfrontaliero, in un'ottica di omogeneizzazione dei comportamenti delle stazioni appaltanti A tal fine, può utilmente soccorrere quanto già previsto dal legislatore siciliano con la legge regionale n. 12/2011 (articolo 19 comma 5) - applicata in Sicilia fino al D.lgs. 50/2016 e mai contestata - secondo cui hanno carattere transfrontaliero gli appalti alle cui procedure di gara siano state ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia).</i>
Art. 62 <i>Modifiche all'articolo 101 del d.lgs. 50/2016</i>	Articolo 101 <i>Soggetti delle stazioni appaltanti</i>	

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
All'articolo 62, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: a-bis) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole” economici del contratto.” inserire il seguente periodo “Il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 60 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.”	1 - 2. Omissis. 3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 60 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché: a) - d) omissis; 4 – 6-bis. Omissis.	<i>La proposta mira a dare maggiore certezza alle scadenze sui pagamenti, prevedendo che il pagamento dei SAL avvenga con cadenza temporale determinata, in ogni caso non superiore a due mesi.</i> <i>Negli ultimi anni, è significativamente aumentata la pratica, adottata da molte Pubbliche amministrazioni, di ritardare artificialmente l'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori.</i> <i>La proposta chiarisce altresì che il superamento del termine così fissato rappresenta una prassi iniqua ai sensi del d.lgs 2002/231 e s.m.i. (che recepisce la direttiva 2011/07/UE sui ritardi di pagamento).</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
Art. 64 Modifiche all'articolo , -m del d.lgs. 50/2016 All'articolo 64, comma 1, dopo la lettera a) inserire la lettera a-bis) al comma 1 sopprime il terzo ed il quarto periodo	Art. 103 <i>Garanzie definitive</i> 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di	<i>Motivazione: occorre eliminare l'incremento percentuale della garanzia definitiva, in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%; ciò in quanto gli effetti di contenimento dei ribassi, che tale misura sottendeva al momento della sua introduzione (dal 2002) risultano smentiti dai dati sulla media dei ribassi di questi anni (ribassi che, per tabulas risultano decisamente aumentati); non ha quindi più senso addossare alle imprese l' aumento di costo legato a tale incremento percentuale progressivo (art. 103, comma 1);</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;	
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente articolo: 65 bis Dopo l'articolo 104, inserire il seguente articolo: 104 bis (Opere in esercizio) Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. 2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere,	Art. 104 bis (Opere in esercizio) Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. 2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in	<i>La proposta mira a ripristinare la disciplina presente nel previgente codice in tema di opere in esercizio.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.	aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.	
Art. 66 <i>Modifiche all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016</i> All'articolo 66, comma 1, apportare le seguenti modifiche: - la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) “All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo periodo è soppresso”.	Art. 105 <i>Subappalto</i> 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni del presente articolo .	
- alla lettera b), 1) prima del punto 1) inserire il seguente: 0) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “esecuzione di”, aggiungere le parole: “tutto o” . 2) al punto 1), le parole : “costituisce, comunque,”, sono sostituite dalle seguenti: “<i>Ai fini del presente articolo, è considerato</i>”; dopo le parole “contratto da affidare”, sono inserite le seguenti: “; <i>per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto</i>”.	2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, Ai fini del presente articolo, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da	<i>Le proposte di modifica mirano, in generale, a garantire la piena coerenza della normativa nazionale rispetto alla disciplina comunitaria, che non pone limitazioni alle possibilità di subappalto; inoltre è necessario chiarire che, nel caso dei contratti simili al subappalto, le attività ovunque espletate, per i lavori, devono essere solo quelle svolte nel cantiere cui si riferisce l'appalto</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
3) Dopo il punto 1), aggiungere il seguente: 1.bis. Al comma 2, terzo periodo, le parole: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,” sono sostituite dalle seguenti: <i>“Per i servizi e le forniture,”</i> 4) al punto 2), le parole: “dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo”, sono soppresse.	affidare; per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, Per i servizi e le forniture, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. 3. Omissis.	
5) Dopo la lettera b), inserire la seguente lettera: b.bis) Al comma 4, lettera a), primo periodo, aggiungere all'inizio le seguenti parole: <i>“per i servizi e le forniture,”</i>; dopo le parole: “a singole prestazioni”, sopprimere le parole: <i>“e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto.”</i>	4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché : a) per i servizi e le forniture, tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, , purché l'affidatario del subcontratto sia	

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
6) Alla lettera c), dopo le parole: “purché l'affidatario”, aggiungere le seguenti: “del subcontratto”.	qualificato nella relativa categoria; b) omissis c) omissis	
7) Dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis – Il comma 5 è soppresso.	5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere, e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.	
8) alla lettera d), punto 1, dopo le parole “dai seguenti”, aggiungere le seguenti parole: “Per i servizi e le forniture,”	6. Per i servizi e le forniture, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara. L'indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara e tale richiesta è specificata nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria alla stipula del contratto l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.	
7-12.Omissis	7-12.Omissis	

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
9) dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: “f-bis). All’articolo 105, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo periodo, dopo la parola “subappaltatore”, aggiungere la congiunzione “o”; inoltre, dopo la parola cottimista, sopprimere le seguenti parole: “al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori” f-ter). All’articolo 105, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 13, è inserito il seguente: “13.bis. L’importo spettante ai soggetti di cui al comma 13 verrà liquidato previa verifica dell’insussistenza di non conformità relative ad attività da essi eseguite e di contenziosi giudiziali con l’appaltatore principale, notificati alla stazione appaltante”.	13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, o al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 13.bis. L’importo spettante ai soggetti di cui al comma 13 verrà liquidato previa verifica dell’insussistenza di non conformità relative ad attività da essi eseguite e di contenziosi giudiziali con l’appaltatore principale, notificati alla stazione appaltante.	<i>Le proposte mirano a chiarire, da un lato, che il pagamento diretto riguarda unicamente il subappaltatore o cottimista, e, dall’altro lato, a precisare che il pagamento diretto è subordinato all’assenza di contestazioni sulla corretta esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore.</i>
f-quater). All’articolo 105, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo periodo è soppresso. Inoltre, dopo le parole “senza alcun ribasso.” aggiungere le parole: “ Il divieto di ribasso sui costi della manodopera deve essere inteso come rispetto dell’obbligo di cui al comma 9, primo periodo.”.	14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. Il divieto di ribasso sui costi della manodopera deve essere inteso come rispetto dell’obbligo di cui al comma 9, primo periodo. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede	<i>La modifica mira ad eliminare un limite legale generalizzato e non derogabile al ribasso che i subappaltatori possono praticare rispetto ai prezzi dell’appalto principale, che viola i principi comunitari di libera concorrenza e di libera prestazione di servizi nel mercato interno.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 15-18 <i>Omissis</i>	
f-quinquies). All'articolo 105, comma 19, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere, infine, il seguente periodo: <i>“Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e l'esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui alle categorie OS4, OS5, OS13, OS18-A e OS18-B, di cui all'Allegato A al DPR 5 ottobre 2010, n. 207”.</i>	19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e l'esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui alle categorie OS4, OS5, OS13, OS18-A e OS18-B, di cui all'Allegato A al DPR 5 ottobre 2010, n. 207. 20-22 <i>Omissis</i>	<i>La proposta di modifica mira a reintrodurre chiaramente alcune specifiche ipotesi di eccezione al divieto di subappalto a cascata.</i>
Articolo 67 <i>Modifiche all'articolo 106 del d.lgs. 50/2016</i> All'articolo 67, comma 1, lettera a), dopo le parole “al comma 1”, inserire le seguenti parole: “1. sostituire la lettera a) con la seguente: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi o opzioni; tali clausole, fermo restando per i lavori il regime	Articolo 106 <i>Modifica di contratti durante il periodo di efficacia</i> 1. omissis: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi o opzioni; tali clausole, fermo restando per i lavori il regime previsto all'ultimo periodo, fissano la portata e	<i>L'emendamento mira a chiarire quale sia, per i lavori, il corretto regime giuridico di adeguamento del corrispettivo di appalto.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
previsto all'ultimo periodo, fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; per i lavori, il bando prevede che, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o diminuzione, in misura superiore al dieci per cento rispetto al prezzo originario; tali variazioni devono essere valutate sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, e danno luogo a compensazioni solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento. 2. alla lettera d), punto 2, le parole “per contratto, anche” sono soppresse”	la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; per i lavori, il bando prevede che, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o diminuzione, in misura superiore al dieci per cento rispetto al prezzo originario; tali variazioni devono essere valutate sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, e danno luogo a compensazioni solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento. b) --- e) omissis; 2-14 Omissis	
Dopo l'articolo 67, inserire il seguente articolo Art. 67 bis Modifiche all'articolo 107 del d.lgs. 50/2016 1. All'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile	Art. 107 (Sospensione) 1..omissis 2.La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per	<i>L'emendamento mira a chiarire che la sospensione legittima per</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
2016, n. 50, sostituire le parole “per esigenze di finanza pubblica” con le seguenti “per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma”.	ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 3- 7 ..omissis..	<i>interruzione di finanziamenti deve dipendere da esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con provvedimento normativo; ciò, al fine di evitare che la pubblica amministrazione possa far gravare sul privato le conseguenze di una sua non efficiente gestione di fondi già stanziati ovvero dei ritardi nei trasferimenti alla stessa dei finanziamenti da erogare.</i>
Art. 68 <i>Modifiche all'articolo 108 del d.lgs. 50/2016</i> All'articolo 68, dopo il comma 1, inserire il seguente comma: “2. All'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 9, inserire il seguente comma: 9-bis. Nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto o a saldo, per le quali non sia intervenuto il pagamento ai sensi degli articoli 113 bis e 102, comma 4, raggiunga il quindici per cento dell'importo netto contrattuale, l'esecutore dei lavori, fermo restando il diritto agli interessi moratori ed alle ulteriori forme risarcitorie previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, e fatta salva la facoltà di sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, potrà agire, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e	Art. 108 (Risoluzione) 1-9 Omissis.... 9-bis. Nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto o a saldo, per le quali non sia intervenuto il pagamento ai sensi degli articoli 113 bis e 102, comma 4, raggiunga il quindici per cento dell'importo netto contrattuale, l'esecutore dei lavori, fermo restando il diritto agli interessi moratori ed alle ulteriori forme risarcitorie previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, e fatta salva la facoltà di sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, potrà agire, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione della stessa, anche in via arbitrale,	<i>Al fine di garantire l'effettivo equilibrio tra le parti di un appalto pubblico, l'emendamento abbassa la soglia per l'eccezione di inadempimento per mancato pagamento SAL da parte della SA ecc. Infatti, l'inadempimento della stazione appaltante destabilizza economicamente l'appaltatore, ponendolo nella condizione di dover effettuare, in quanto debitore, la prestazione dovuta pur non avendo ottenuto (e rischiando di non ottenere), quale creditore,</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione della stessa, anche in via arbitrale, per la dichiarazione di risoluzione del contratto.”	per la dichiarazione di risoluzione del contratto.	<i>l'importo al quale pur ha diritto.</i>
Articolo 70 <i>Modifiche all'articolo 110 del d.lgs. 50/2016</i> All'articolo 70, comma 1, lettera b), dopo le parole “sono soppresse;” aggiungere il seguente periodo: “inoltre, al comma 3: 1. alla lettera a) sopprimere le parole “di lavori” 2. alla lettera b), dopo le parole “continuità aziendale;” aggiungere il seguente periodo: “si applica l’art. 48, comma 18”.	Articolo 110 <i>Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione</i> 1- 2 .Omissis 3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale; si applica l’art. 48, comma 18. 4.- 6. Omissis	<i>La proposta mira ad impedire la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori pubblici di soggetti falliti o in concordato con continuità aziendale.</i>
Articolo 73 <i>Inserimento dell'articolo 113-bis del d.lgs. 50/2016</i> “Sostituire l’articolo 73 con il seguente:	<i>Articolo 113-bis</i> 113-bis <i>Termini di pagamento degli acconti nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori</i>	<i>L'emendamento mira a dare</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
Dopo l'articolo 113, è inserito il seguente: 113-bis Termini di pagamento degli acconti nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori 1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare 7 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento dei lavori, che deve essere trasmesso dal direttore dei lavori entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3 dell'articolo 101, terzo periodo, dal quale ultimo decorrono altresì i termini di pagamento comunque non superiori a 60 giorni previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.	1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare 7 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento dei lavori, che deve essere trasmesso dal direttore dei lavori entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3 dell'articolo 101, terzo periodo, dal quale ultimo decorrono altresì i termini di pagamento comunque non superiori a 60 giorni previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.	<i>copertura legislativa in materia di lavori a quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 3, pubblicate in GURI n. 273 del 22 novembre 2016 garantendo la corretta applicazione delle norme europee sui tempi di pagamento nei pagamenti in acconto risolvendo un problema stigmatizzato anche dalla Commissione europea nel l'ambito della procedura di infrazione sui ritardati pagamenti.</i> <i>In particolare, viene confermato il termine di 7 giorni per l'emissione dei certificati di pagamento da parte del RUP, previsto dall'ANAC e viene introdotto un termine di 7 giorni per la trasmissione dei Sal da parte del direttore di lavori al Rup. Viene infine stabilito che il pagamento non può superare i 60 giorni dal maturarsi del diritto dell'impresa all'emissione del SAL disciplinato all'articolo 101, comma 3.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
Articolo 84 Modifiche all'articolo 148 del d.lgs. 50/2016 Sopprimere l'articolo.	Articolo 148 <i>Affidamento dei contratti</i> 1 - 5. Omissis. 6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo. Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro. 7. Omissis.	<i>La modifica mira ad evitare la sussistenza di un ingiustificato e più stringente regime per l'applicazione del criterio del minor prezzo nel settore dei beni culturali, abbassando a 500 mila euro la soglia che, in via generale, è fissata a 1 milione.</i>
Art. 93 Modifiche all'articolo 165 del d.lgs. 50/2016 All'articolo 93, comma 1, apportare le seguenti modifiche: - alla lettera b), prima del punto 1) inserire il seguente punto: 0) dopo il secondo periodo, inserire le seguenti parole: "Decorso tale termine, il concedente procede a una valutazione di eventuali circostanze giustificative e, in caso di ritardo non attribuibile al concessionario, il termine è prorogato di 12 mesi".	Art. 165 <i>Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni</i> 1. 2. Omissis 3. La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Decorso tale termine, il concedente procede a una valutazione di eventuali circostanze giustificative e, in caso di ritardo non attribuibile al concessionario, il termine è prorogato di 12 mesi. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da	<i>L'emendamento si rende necessario per introdurre, al termine dei dodici mesi, una specifica valutazione che possa garantire la prosecuzione del contratto in caso di fatti oggettivi non imputabili al concessionario. Il termine di dodici mesi, infatti, rischia di bloccare l'utilizzo del PPP, soprattutto in considerazione</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto--legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. Resta salva, in alternativa, la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il bando di gara può, altresì, prevedere che, in caso di parziale finanziamento del progetto, e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.	<i>delle difficoltà riscontrate per la bancabilità delle operazioni, che prescindono in molti casi dalla condotta diligente dell'affidatario.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	4. - 5. Omissis	
- Dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: d) al comma 6, dopo le parole “del piano economico finanziario” sostituire le parole “può comportare” con le seguenti “comporta”	6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare comporta la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.	<i>La previsione sembra configurare la revisione del piano finanziario come una mera facoltà e non come un obbligo dell'amministrazione concedente, anche al verificarsi di un'alterazione delle condizioni di equilibrio della concessione. Pertanto, l'emendamento proposto intende ripristinare, in continuità al previgente D.Lgs. 163/2006, l'obbligo dell'amministrazione concedente di attuare la necessaria revisione del piano economico-finanziario al verificarsi degli eventi indicati dallo stesso art. 182, comma 3.</i>
<i>Art. 97</i> <i>Modifiche all'articolo 177 del d.lgs. 50/2016</i> All'articolo 97, comma 1, apportare le seguenti modifiche: - alla lettera a), eliminare alla fine le seguenti parole: “, a	<i>Art. 177</i> <i>Affidamenti dei concessionari</i> 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di	<i>La regola per i concessionari che hanno avuto la concessione senza un vera gara “a monte” è quella di</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
meno che non siano eseguiti direttamente o non riguardino la manutenzione ordinaria.”	entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, devono affidare mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità, una quota pari all’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi alle concessioni, a meno che non siano eseguiti direttamente o non riguardino la manutenzione ordinaria. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. 2. 3. Omissis...	<i>recuperare tale deficit di concorrenza affidando il 100% dei lavori di loro competenza a terzi. L’80% rappresenta quindi già una soluzione di compromesso trovata dal Parlamento, da cui non ci si può discostare, svuotandola di contenuto.</i>
- Dopo la lettera b) inserire la seguente lettera: c) dopo il comma 3, inserire il seguente comma: “4. Il presente articolo non si applica alle concessioni di lavori il cui corrispettivo non sia costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l’opera”	4. Il presente articolo non si applica alle concessioni di lavori il cui corrispettivo non sia costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l’opera.	<i>L’emendamento è finalizzato a distinguere a livello normativo la disciplina delle concessioni caratterizzate dalla prestazione della “gestione”, che remunera l’investimento, da quelle che non prevedono prestazioni di “gestione” dell’opera che secondo la disciplina comunitaria sono semplici contratti di lavori: trattasi delle concessioni “di sola progettazione ed esecuzione”, i cui</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
		<i>affidamenti originari sono databili ante “legge Merloni”.</i> <i>Stante l’assenza dell’attività di gestione, tali affidamenti vanno ricondotti alla tipologia dell’appalto di tipo integrato o, al più, a quello identificabile nell’affidamento a contraente generale di cui all’art.194; dato che l’appalto non prevede obblighi specifici di affidamento a terzi, la particolare disciplina dell’art.177 valevole solo per le concessioni vere e proprie non può trovare applicazione a tale tipologia di concessione</i>
<i>Art. 99</i> <i>Modifiche all’articolo 180 del d.lgs. 50/2016</i> All’articolo 99, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera: c) al comma 7, inserire alla fine il seguente periodo “Decorso tale termine, il concedente procede a una valutazione di eventuali circostanze giustificative e, in caso di ritardo non attribuibile al concessionario, il termine è prorogato di 12 mesi”.	<i>Art. 180 Partenariato pubblico privato</i> 1-6 omissis 7. La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto. Decorso tale termine, il	<i>L’emendamento si rende necessario per introdurre, al termine dei dodici mesi, una specifica valutazione che possa garantire la prosecuzione del contratto in caso di fatti oggettivi non imputabili al concessionario. Il termine di dodici mesi, infatti, rischia di bloccare l’utilizzo del</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	concedente procede a una valutazione di eventuali circostanze giustificative e, in caso di ritardo non attribuibile al concessionario, il termine è prorogato di 12 mesi. 8. omissis	<i>PPP, soprattutto in considerazione delle difficoltà riscontrate per la bancabilità delle operazioni, che prescindono in molti casi dalla condotta diligente dell'affidatario.</i>
<i>Dopo l'articolo 99 inserire il seguente articolo</i> 99-bis Modifiche all'articolo 182 del d.lgs. 50/2016 All'articolo 182, comma 3, dopo le parole "piano economico finanziario" sostituire le parole "può comportare" con le seguenti: "comporta"	<i>Art. 182 (Finanziamento del progetto)</i> 1.- 2 omissis 3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare comporta la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.	<i>La previsione sembra configurare la revisione del piano finanziario come una mera facoltà e non come un obbligo dell'amministrazione concedente, anche al verificarsi di un'alterazione delle condizioni di equilibrio della concessione. Pertanto, l'emendamento proposto intende ripristinare, in continuità al previgente D.Lgs. 163/2006, l'obbligo dell'amministrazione concedente di attuare la necessaria revisione del piano economico-finanziario al verificarsi degli eventi indicati dallo stesso art. 182, comma 3.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
Dopo l'articolo 107 inserire il seguente articolo: Art. 107-bis Modifiche all'articolo 197 del d.lgs. 50/2016 1. All'articolo 197 apportare le seguenti modifiche: - sostituire il comma 3 con il seguente: “3. I requisiti e le classifiche di qualificazione, nonché gli ulteriori elementi indicati dall'articolo 198, comma 1, sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC.” - al comma 4, primo periodo, sostituire le parole “alle procedure di aggiudicazione da parte dei” con la seguente “come”. Inoltre, sostituire il secondo periodo con il seguente: “Gli operatori economici in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata possono documentare l'esistenza del requisito dell'esecuzione di lavori con qualsiasi mezzo tramite copia conforme delle attestazioni possedute determinati ai sensi del comma 3.”	<i>Art. 197</i> <i>(sistema di qualificazione del contraente generale)</i> 1-2 Omissis.. 3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC. I requisiti e le classifiche di qualificazione, nonché gli ulteriori elementi indicati dall'articolo 198, comma 1, sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC. 4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei come contraenti generali oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC. Gli operatori economici in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata possono documentare l'esistenza del requisito dell'esecuzione di lavori con qualsiasi mezzo tramite copia conforme delle attestazioni possedute determinati ai sensi del comma 3.	<i>L'emendamento proposto mira, attraverso le modifiche all'art.197 a chiarire: i) che il sistema di qualificazione dei contraenti generali sarà disciplinato da un'apposita linea guida ANAC (nel precedente testo i commi 3 e 4 non apparivano coordinati); ii) che i requisiti richiedibili gara per gara - ulteriori rispetto all'attestato di qualificazione - sono disciplinati nel successivo art.198 (non nel comma 4 dell'art.197 che anch'esso parlava di requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione); iii) che anche i requisiti di cui al successivo art.198 sono coperti dalla stessa linea guida ANAC; nonché a ripristinare la regola secondo la quale l'esecuzione di lavori “con qualsiasi mezzo”, attività tipica del contraente generale, può essere documentata anche</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
		<i>attraverso la produzione di iscrizioni SOA per importo illimitato (regime c.d. del doppio binario)</i>
Articolo 108 <i>Modifiche all'articolo 199 del d.lgs. 50/2016</i> All'articolo 199, comma 1, lettera b), sostituire le parole "all'articolo 83, comma 2" con le seguenti: "all'articolo 197".	Articolo 199 <i>Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale</i> 1 – 3 Omissis. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, a rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché quelle che perverranno fino all'entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2, all'articolo 197. Tali linee guida stabiliscono, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'articolo 84.	<i>La modifica intende chiarire che la nuova disciplina sulla qualificazione dei contraenti generali dovrà essere trattata con specifiche Linee Guida Anac e non con quelle riguardanti la qualificazione in generale, di cui all'articolo 83, comma 2 .</i>
Art. 111 <i>Modifiche all'articolo 205 del d.lgs. 50/2016</i> All'articolo 111, comma 1, apportare le seguenti modificazioni: - alla lettera a), dopo le parole : "al comma 1", inserire le seguenti: "primo periodo, sopprimere le parole "e con	Art. 205 Accordo bonario per i lavori 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo	<i>La modifica mira a consentire l'applicazione dell'istituto dell'accordo bonario anche per gli affidamenti a general contractor.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III.. Inoltre,”	economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.	
- dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: a-bis) al comma 2, eliminare il terzo periodo.	2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte	<i>La modifica mira a eliminare la norma che impedisce di iscrivere riserve su aspetti progettuali, una volta validati (ossia sempre). Tale disposizione, infatti, determina una ingiustificata compressione del diritto soggettivo dell'appaltatore di far valere una domanda di maggior corrispettivo, di rimborso di spese sostenute o di risarcimento del danno, per errori non imputabili allo stesso, e che potrebbero, peraltro, dipendere anche da comportamenti illeciti dell'amministrazione.</i>
- dopo la lettera a-bis) inserire la seguente lettera: a-ter) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione, comunque entro 5 giorni dal raggiungimento dell'importo di cui al comma 1, al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile, comunque non oltre i 15 giorni dalla comunicazione, una propria relazione riservata. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, nonché del comma 5, rileva in termini di soccombenza della stazione	3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione, comunque entro 5 giorni dal raggiungimento dell'importo di cui al comma 1, al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile, comunque non oltre i 15 giorni dalla comunicazione, una propria relazione riservata. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, nonché del comma 5, rileva in termini di soccombenza della stazione appaltante, ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art. 38.comma 4, lett. b), n. 4.	<i>l'emendamento di cui al comma 3 mira ad introdurre una tempistica certa per l'attivazione della procedura di accordo bonario, il cui mancato rispetto da parte della stazione appaltante deve rilevare quale elemento di valutazione in sede di qualificazione della stessa.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
appaltante, ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art. 38 comma 4, lett. b), n. 4.	4. 6. omissis..	
- dopo la lettera a), sopprimere la lettera b).	6 bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.	<i>Lo schema di decreto, prevedendo un termine di decadenza di 60 giorni per l'instaurazione di un contenzioso giudiziario, riduce unilateralmente – ossia a favore della sola stazione appaltante - le tutele dell'appaltatore rispetto al sinallagma contrattuale, senza certezze in merito agli effetti deflattivi del contenzioso ordinario</i>
Emendamenti al testo del decreto correttivo	Articoli del d.lgs. 50/2016 così come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
Art. 112 Abrogazione dell'articolo 207 del d.lgs. 50/2016 L'art. 112 è abrogato.	Art. 207 Collegio consultivo tecnico 1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. 2. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono	<i>La modifica mira a ripristinare l'istituto del collegio consultivo tecnico .</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla stazione appaltante è preferibilmente scelto all'interno della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, ove istituita. La parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. 3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. 4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. 5. Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio non vincola le parti. 6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l'atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due	

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	componenti del Collegio e costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto. L'accordo sottoscritto vale come transazione. 7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell'eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima. 8. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.	
Art. 114 <i>Modifiche all'articolo 211 del d.lgs. 50/2016</i> All'art. 114, dopo la lettera a), aggiungere la seguente : a-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma : 1bis. Nell'ipotesi di richiesta formulata dal concorrente alla procedura di gara o da altro soggetto legittimato e di esito favorevole della medesima la stazione appaltante che non abbia preventivamente condiviso la presentazione dell'istanza e che non intenda adeguarsi al parere ha l'obbligo di fornire adeguata e puntuale motivazione nel termine di 15 gg dalla pubblicazione di quest'ultimo sul sito dell'ANAC. Avverso il diniego della stazione appaltante è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa il cui termine decorre dal ricevimento della comunicazione formale del diniego medesimo da parte dell'interessato. La	Articolo 211 <i>Pareri di precontenzioso dell'ANAC</i> 1 omissis 1bis. Nell'ipotesi di richiesta formulata dal concorrente alla procedura di gara o da altro soggetto legittimato e di esito favorevole della medesima la stazione appaltante che non abbia preventivamente condiviso la presentazione dell'istanza e che non intenda adeguarsi al parere ha l'obbligo di fornire adeguata e puntuale motivazione nel termine di 15 gg dalla pubblicazione di quest'ultimo sul sito dell'ANAC. Avverso il diniego della stazione appaltante è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa il cui termine decorre dal ricevimento della comunicazione formale del diniego medesimo da parte dell'interessato. La conferma, in sede giudiziale, del parere dell'ANAC favorevole all'operatore	L'emendamento mira a rafforzare l'efficacia del precontenzioso ANAC, obbligando la stazione appaltante, nel caso in cui non intenda adeguarsi al parere reso, a fornire puntuale motivazione, che la stessa ANAC potrà valutare, in caso di conferma in sede giurisdizionale del parere, in sede di qualificazione della stazione appaltante.

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
conferma, in sede giudiziale, del parere dell'ANAC favorevole all'operatore economico, rileva negativamente ai fini della qualificazione di cui all'art. 38, comma 4, lettera b), numero 4.	economico, rileva negativamente ai fini della qualificazione di cui all'art. 38, comma 4, lettera b), numero 4. 2. Omissis..	
Art. 116 <i>Modifiche all'articolo 213 del d.lgs. 50/2016</i> All'art. 116, comma 1, apportare le seguenti modifiche : - alla lettera a), eliminare, dopo le parole “<i>all'elaborazione</i> “, le seguenti “<i>dei costi standard dei lavori e</i>”;	Articolo 213 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i> 1 - 2. Omissis. 3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità: a) - h) omissis; h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. 4 - 6. Omissis.	<i>La proposta elimina la disposizione che rimette all'ANAC l'elaborazione di costi standard per i lavori. Ciò in quanto, per le caratteristiche peculiari dei lavori, tale operazione non appare pienamente percorribile, considerata la differente composizione sul territorio del prezzo degli stessi, che può variare notevolmente a seconda del luogo di esecuzione dell'appalto.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
- dopo la lettera a), aggiungere la seguente: “a-bis) al comma 7, eliminare l’ultimo periodo.”	7. L'Autorità collabora con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10. 8- 17bis omissis	<i>La proposta mira ad escludere la rilevanza del rating di legalità ai fini dell’attribuzione del rating di impresa.</i>
<i>Art. 118</i> <i>Modifiche all’articolo 216 del d.lgs. 50/2016</i> All’art. 118, apportare le seguenti modifiche : - alla lettera b), dopo le parole “<i>dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;</i>”, aggiungere le seguenti : “si applicano gli articoli 95, comma 4 e 97 comma 8.”	<i>Art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento</i> 1- 3 omissis 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. Fino alla data di adozione del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, terzo periodo, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle	<i>In chiave di accelerazione della cantierizzazione dei lavori, occorre prevedere, nel periodo transitorio in cui vige una deroga al divieto di appalto integrato per le manutenzioni ordinarie, l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti su progetto definitivo d’importo contenuto entro la soglia comunitaria.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
	lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso; si applicano gli articoli 95, comma 4 e 97 comma 8. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.	
- Alla lettera c), sostituire le parole: “diciotto mesi” con le seguenti parole: “dodici mesi”; inoltre, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: “Si applicano gli articoli 95, comma 4 e 97 comma 8.”	4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del presente codice e la cui gara di appalto viene esperita entro diciotto dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si applicano gli articoli 95, comma 4 e 97 comma 8. 5- 8 omissis	<i>Per contemperare la scelta del Codice di mantenere la centralità del progetto con l'esigenza della cantierizzazione dei lavori, senza perdere i finanziamenti comunitari, occorre contenere il periodo transitorio che consente una deroga al divieto di appalto integrato, riducendolo a 12 mesi, anche in coerenza con la programmazione annuale dei fondi comunitari, che avviene non oltre i mesi di dicembre/gennaio; inoltre, appare necessario prevedere, nel periodo transitorio in cui vige la deroga in esame, l'applicazione dell'esclusione</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
		<i>automatica delle offerte anomale per gli appalti su progetto definitivo d'importo contenuto entro la soglia comunitaria.</i>
- Dopo la lettera c) aggiungere la seguente: “c-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente: 8-bis). Le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 35 si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigore del Codice, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2016, l’importo delle prestazioni eseguite o contabilizzate non sia superiore al venti per cento dell’importo contrattuale. L’importo dell’anticipazione viene calcolato sulla valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2016.	8-bis. Le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 35 si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigore del Codice, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2016, l’importo delle prestazioni eseguite o contabilizzate non sia superiore al venti per cento dell’importo contrattuale. L’importo dell’anticipazione viene calcolato sulla valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2016. 9- 13 omissis	<i>La proposta mira ad estendere l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione anche ai contratti antecedenti al nuovo codice, laddove al 31 dicembre 2016 le prestazioni eseguite o contabilizzate non superino il 20% dell'importo contrattuale, calcolandola sulle prestazioni ancora da eseguire.</i>
- Dopo la lettera d), aggiungere le seguenti : d-bis) al comma 14, apportare le seguenti modifiche : - dopo le parole “le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III”, aggiungere le seguenti : e Titolo V, capo I, articoli 108 e 109, comma 4,; - dopo le parole “del decreto del Presidente della	14. Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III e Titolo V, capo I, articoli 108 e 109, comma 4, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nonché le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2,	

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
<i>Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207</i> ”, aggiungere le seguenti : “nonché le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2, dal primo al terzo periodo, e 3 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.”	dal primo al terzo periodo, e 3 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.	<i>Le modifiche mirano a garantire l'applicazione, in via transitoria, di alcune importanti disposizioni in materia di qualificazione; inoltre, mirano a ripristinare la possibilità di svolgere l'incarico di direttore tecnico per i soggetti privi di titolo, ma già presenti nell'impresa al momento dell'entrata in vigore del DPR. 34/2000.</i>
d-ter) al comma 15, dopo le parole “ <i>le disposizioni di cui all'articolo 12,</i> ” aggiungere le seguenti “ <i>commi 1 e 2, ultimo periodo,</i> ”	15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, ultimo periodo , del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. 16-17 omissis	
d-quater) dopo il comma 17, inserire il seguente: 17.bis Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 32, comma 13bis, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, capo II, Sez. II e III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.	17.bis Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 32, comma 13bis, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, capo II, Sez. II e III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 18 – 27 quinquies omissis	<i>La modifica mira a garantire, in via transitoria, l'applicazione della precedente disciplina in materia di consegna dei lavori ed esecuzione del contratto.</i>

Emendamenti al testo del decreto correttivo (Atto 397/C)	Articoli del d.lgs. 50/2016 come modificati dal correttivo riformulato	Motivazione
Art. 119 <i>Modifiche all'articolo 217 del d.lgs. 50/2016</i> All'art. 119, dopo la lettera d) aggiungere la seguente : d-bis) alla lettera u), n. 2, dopo le parole: “la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII,”, aggiungere le seguenti : “capo I, capo II, sez. IV e V, e capo III;”.	Articolo 217 <i>Abrogazioni</i> 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: a) - t) <i>omissis</i>; u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII, capo I, capo II, sez. IV e V, e capo III; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;	<i>La modifica mira a sottrarre dalla abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore del Codice, le parti del Regolamento 207/2010 che disciplinano la consegna dei lavori e l'esecuzione del contratto.</i>